



Comune di Gessate
Città Metropolitana di Milano
comune.gessate@legalmail.it
Settore POLIZIA LOCALE

P.zza Municipio 1 - 20060 Gessate (MI)
Cell. 328 3605578 - Fax 02.95382853
P.I. 00973680150



P607 a b
M001
Rev.3/13

ORDINANZA N.13 DEL 02-04-2019

Oggetto: ISTITUZIONE DEL "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T." IN VIE VARIE DEL PAESE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO

- che è ferma intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale di Gessate dare seguito al riassetto viabilistico del paese, soprattutto per quanto attiene all'aspetto relativo al transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in conseguenza peraltro dell'apertura di nuovi tratti di strada provinciale e di tangenziale in ambito extraurbano;
- che i tratti interessati dal presente provvedimento viabilistico ricadono nel centro abitato come delimitato dalla Deliberazione G.C. n. 258 del 30.08.1995 ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, ed in cui vigono attualmente i limiti di velocità di 30 e 50 km/h;
- che l'art.7 del D. Lgs. n.285/92 Nuovo Codice della Strada stabilisce che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 comma 4, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- atteso che lo "ius poenitendi" della Pubblica Amministrazione in materia di disciplina della circolazione stradale si esprime attraverso l'adozione di provvedimenti ordinatori che incidono sulla sfera giuridica degli utenti della strada, imponendo loro condotte e comportamenti sanzionabili, se violati;
- che ad oggi la direttrice percorsa dagli autocarri da Nord a Sud e viceversa interessa i viali De Gasperi ed Europa che si trovano nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici di Gessate.

RITENUTO, alla luce delle motivazioni esposte, di procedere ad adottare opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza e della circolazione stradale;

VISTI gli Artt. 5, 6, 7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;

VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione del C.d.S.;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri;

VISTA la Delibera C.C. n. 33 del 30.9.2013 “Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza dei dati personali”;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 09 del 29.06.2018 il Sindaco ha conferito allo scrivente fino al 20.05.2019 le funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs.267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa citate, giusta l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, di istituire in territorio di Gessate, il “transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate” sulle seguenti strade o tratti di esse come indicato:

- 01) **Via XXV Aprile;**
- 02) **Via Della Brughiera;**
- 03) **Via Brianza** tratto compreso tra l’incrocio con il viale Europa fino al termine del centro abitato;
- 04) **Viale Europa;**
- 05) **Via Sondrio;**
- 06) **Via Como;**
- 07) **Via M. San Michele**, tratto compreso tra l’incrocio con V.le Europa fino all’incrocio con Via Brianza;
- 08) **Via Adamello;**
- 09) **Via Papa Giovanni XXIII;**
- 10) **Via Redipuglia;**
- 11) **Via G. di Vittorio;**
- 12) **Viale De Gasperi;**
- 13) **Via Repubblica** tratto compreso tra l’incrocio con il viale Europa fino al termine della via stessa;
- 14) **Via F.lli Rosselli;**
- 15) **Via Torino** tratto compreso tra l’incrocio con il viale De Gasperi fino al termine della via stessa;
- 16) **Via Glassiate;**
- 17) **Via San Pancrazio;**
- 18) **Via Salvo d’Acquisto;**
- 19) **Via Aldo Moro;**
- 20) **Via Angelo Motta;**
- 21) **Via Giacomo Matteotti;**
- 22) **Via A. Gramsci;**
- 23) **Via Monza** tratto compreso tra l’incrocio con il viale Europa fino al termine del centro abitato;

- 24) **Via Manzoni** dall'incrocio con la SP ex SS11 fino all'incrocio con le vie XXV Aprile - San Pancrazio e Garibaldi.
- 25) **Via San Camillo**
- 26) **Via San Giuseppe**

ECCETTUA

dal divieto di transito:

- **i veicoli che saranno, a seguito di specifica e motivata richiesta, autorizzati;**
- **i veicoli di proprietà o comunque in uso ad aziende avente sede legale e/o operativa in Gessate, purché circolino sul percorso Via Brianza, Viale Europa e Via Monza oppure per le aziende insediate nella zona est del territorio sul percorso via Bergamo, Lecco, XXV Aprile e Manzoni;**
- **i veicoli del servizio raccolta rifiuti;**
- **i veicoli che devono effettuare il carico e lo scarico delle merci nelle vie interessate dalla presente disciplina;**
- **i veicoli del soccorso in servizio di emergenza;**
- **i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili o con adeguato contrassegno o certificazione;**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante l'apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale (Fig. II 60/a Art. 117 - "transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate eccetto autorizzati" -, giusto quanto indicato dagli Artt. 14, 37, 39 e 40 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dei correlati articoli e figure del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,- Allegati al Titolo II -, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Città Metropolitana di Milano;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 285/92, nei limiti delle proprie funzioni, il controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse :

- giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione territorialmente competente -;
- gerarchico, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
- straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza

AVVISA CHE

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore di Polizia Locale, Commissario Frigerio Walter.

Per le violazioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada- nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
FRIGERIO WALTER**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005